

N. 118

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Nuove norme in materia di asili nido e modifica alla legge
6 dicembre 1971, n. 1044

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che ha visto impegnato il movimento delle donne e che ha visto unite le forze democratiche per la sua approvazione, non ha ancora trovato una soddisfacente applicazione sul territorio nazionale.

L'asilo nido ha sempre rappresentato una questione centrale sia sul piano dell'educazione infantile e dell'intervento dello Stato nei confronti della formazione dei bambini molto piccoli, sia per la concezione e il ruolo della donna, del suo inserimento nel mondo produttivo, del valore sociale della maternità, della concezione di una famiglia aperta e non chiusa o abbandonata a se stessa.

Oggi la famiglia è sottoposta a processi di evoluzione e trasformazione che modificano anche i suoi bisogni in relazione alla cura e all'educazione dei bambini piccoli.

Inoltre problemi economici e scelte professionali rendono sempre più necessario consentire alle donne di conservare la propria attività lavorativa anche durante i primi anni di crescita dei figli, senza perdere la possibilità di una esperienza materna felice.

Le risposte a tale situazione vanno ricercate nella modificazione dei ruoli familiari nel senso di una maggiore condivisione di responsabilità e di impegno concreto, nella possibilità di adeguare gli orari di lavoro di entrambi i genitori alle esigenze familiari, nella creazione dei servizi sociali per la prima infanzia variamente articolati rispetto ai differenti bisogni che emergono. Queste indicazioni risultano del resto nel programma di azione 82/85 della CEE elaborato dalla

Commissione e presentato al Consiglio il 14 dicembre 1981 ove si invitano gli stati membri ad estendere la rete di infrastrutture e servizi collettivi. L'asilo nido è uno di questi: altre soluzioni vanno sperimentate. Ecco perchè riteniamo che accanto al «nido pubblico» debbano prendere avvio soluzioni diverse che rispondano ad una domanda differenziata: come i nidi di caseggiato capaci di accogliere un numero molto basso di bambini per orari anche prolungati.

Anche per quanto riguarda i nidi pubblici, riteniamo che vada introdotta la flessibilità negli orari per andare incontro alle esigenze di affettività di genitori e figli e anche tenendo conto dei diversi orari di lavoro.

A tal fine all'articolo 1 si è ritenuto di modificare il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 1044 del 1971 per meglio e diversamente definire le finalità e i compiti degli asili nido.

All'articolo 2 si sostituisce il numero 1) dell'articolo 6 della legge n. 1044 del 1971, prevedendo che gli asili nido pubblici debbano rispondere ai differenti bisogni delle famiglie, sia per localizzazione, che per modalità di funzionamento con fruizione del servizio anche parziale o temporaneo e con orari di frequenza diversificati.

All'articolo 3 infine si prevede un nuovo articolo, che introduce la sperimentazione di asili nido pubblici, nonchè, ad integrazione di questi, la realizzazione di nidi familiari come nidi di caseggiato, o altre soluzioni, sul modello di quelle già operanti in altri Paesi europei, capaci di accogliere pochi bambini per orari prolungati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono sostituiti dai seguenti:

«Gli asili nido sono servizi socio-educativi rivolti ai bambini di età fino ai tre anni.

Hanno finalità di aggregazione e socializzazione che realizzano mediante attività ludiche, educative e culturali e devono rispondere ai differenti bisogni delle famiglie con particolare attenzione a quelle monoparentali».

Art. 2.

1. Il numero 1) dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è sostituito dal seguente:

«1) essere realizzati in modo da garantire l'accesso a tutti i bambini di età fino a tre anni e da rispondere ai differenti bisogni delle famiglie sia per localizzazione che per modalità di funzionamento con fruizione del servizio anche parziale o temporaneo e con orari di frequenza diversificati».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - 1. Ai fini della realizzazione del numero 1) dell'articolo 6 la regione, utilizzando i fondi di cui alla presente legge, promuove la sperimentazione degli asili nido pubblici, attraverso la riqualificazione del personale, la riorganizzazione degli orari di vita al nido del bambino e il coinvolgimento nei piani formativi delle famiglie.

2. Ad integrazione degli asili nido pubblici, la regione autorizza la realizzazione di nidi familiari, aventi finalità di cui all'articolo 1, quali i nidi di caseggiato, autonomamente gestiti dalle famiglie, o altre nuove istituzioni gestite da privati, che si collochino anche presso servizi territoriali già esistenti».